REGOLAMENTO (CEE) N. 3204/81 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 1981

che autorizza l'acidificazione supplementare di taluni prodotti della vendemmia 1981 nella zona con denominazione controllata Châteauneuf-du-Pape e nel dipartimento dell'Aude

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3456/80 (2), in particolare l'articolo 34, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 358/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo ai vini spumanti prodotti nella Comunità, definiti al punto 13 dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 337/79 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3456/80, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79 stabilisce che negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionali l'acidificazione supplementare può essere autorizzata entro il limite massimo, espresso in acido tartarico, di 1,50 g/l, ossia di 20 millequivalenti, per dei prodotti raccolti nella zona C II;

considerando che nella zona con denominazione controllata Châteauneuf-du-Pape, si sono constatate condizioni climatiche eccezionali, che hanno avuto per effetto un'acidità totale inferiore al normale;

secondo cui possono essere concesse autorizzazioni, sono quelli previsti dall'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 337/79;

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.

(2) GU n. L 360 del 31. 12. 1980, pag. 18. (3) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 130. (4) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 48.

considerando che l'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 338/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3456/80, dispone che le condizioni ed i limiti in cui si può procedere all'acidificazione di taluni prodotti, nonché la procedura considerando che le condizioni climatiche eccezionali che si sono avute nell'Aude hanno impedito i prodotti ottenuti dalla varietà Moscato di Amburgo, destinati all'elaborazione di vini spumanti, di raggiungere un livello normale di acidità totale; che tali condizioni climatiche hanno inciso solamente sulla varietà in questione, segnatamente a causa delle sue caratteristiche botaniche particolari; che è pertanto opportuno autorizzare l'acidificazione supplementare di tali prodotti, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento (CEE) n. 358/79;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- L'acidificazione supplementare di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79 è autorizzata per le uve fresche, i mosti di uva, i mosti di uve parzialmente fermentati e il vino nuovo ancora in fermentazione prodotti nella zona con denominazione controllata Châteauneuf-du-Pape e provenienti dalla vendemmia 1981.
- L'acidificazione supplementare prevista dall'articolo 5, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento (CEE) n. 358/79 è autorizzata per le uve fresche, i mosti di uve, i mosti di uve parzialmente fermentati, il vino nuovo ancora in fermentazione, nonché le partite (cuvées) ottenute dalle uve della varietà Moscato di Amburgo che sono state raccolte nel dipartimento dell'Aude.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 1981.

Per la Commissione
Poul DALSAGER

Membro della Commissione

ı